



*"Prima ch'a ven-a nevit"*  
**ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO  
DELLA COMUNITÀ DI POIRINO**  
Sede presso la Biblioteca – Via C. Rossi, 12 – 10046 Poirino

**ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO DELLA COMUNITÀ DI POIRINO  
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 settembre 2021  
ESTRATTO**

Il giorno sabato 25 settembre 2021, alle ore 15,00 presso casa Stuardi – via Ternavasso n. 15 – Poirino, sono riuniti i soci dell'Associazione per il Museo Storico della comunità di Poirino per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 - esame e approvazione del rendiconto economico 2020
- 2 - determinazione della quota associativa per l'anno 2021
- 3 – esame e approvazione dell'adeguamento delle Statuto alle nuove norme previste per il Terzo settore
- 4 - informativa sulle attività svolte
- 5 – informativa sulle attività in programma
- 6 - varie ed eventuali

Assumono la presidenza e la segreteria rispettivamente i soci Alessandro Crivello e Luciano Crocellà, così come previsto dagli articoli 10 e 14 dello Statuto, in quanto rispettivamente presidente e segretario della Associazione. Il presidente preso atto della regolarità della convocazione, del numero degli associati presenti, che in seconda convocazione è di 25 soci dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente informa che l'assemblea dei soci non ha potuto avere luogo entro il mese di aprile, come previsto dallo statuto della Associazione, per le note limitazioni imposte dalle disposizioni governative e regionali conseguenti alla pandemia Corona virus. A seguito delle successive norme che hanno consentito la ripresa delle attività sociali, l'assemblea ha luogo in data odierna nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.


**3 – Esame e approvazione dell'adeguamento dello Statuto alle nuove norme previste per il Terzo settore**

Il Presidente illustra le motivazioni che inducono la nostra Associazione a dare corso all'adeguamento dello Statuto alle nuove norme legislative che regolamentano il Terzo Settore. Tale adeguamento consente di assumere la configurazione giuridica di Organizzazione di Volontariato (OdV) e di effettuare la conseguente iscrizione nel Registro Unico Nazionale delle Associazioni del Terzo Settore (RUNTS) e quindi di usufruire delle misure fiscali e di sostegno economico previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Precisa inoltre che per la stesura del testo, il Consiglio Direttivo si è avvalso della consulenza della Associazione VOL.TO di Torino.

Tale testo è stato inviato a tutti i soci provvisti di sito informatico unitamente alla convocazione dell'assemblea. Per i soci sprovvisti di tale mezzo è stata messa a disposizione una copia presso la sede della Associazione – Biblioteca civica di Via C. Rossi n. 5 - Poirino. Il Presidente da quindi lettura del documento soffermandosi in particolare sulle parti soggette all'adeguamento. Non emergendo obiezioni in merito si procede alla votazione. Lo statuto così adeguato viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 17.

Il segretario  
Crocellà Luciano



Il presidente  
Alessandro Crivello



ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO  
STORICO DELLA COMUNITÀ  
DI POIRINO



IL FUNZIONARIO  
Rita   
Firma e autografo del funzionario provinciale  
Marchia Franco

Registrato a MONCALIERI IL 25 NOV. 2021

al n. 1752  
EURO c. Esute Dips 17/17

  
**"Prima ch'a ven-a nevit"**  
**ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO  
DELLA COMUNITÀ DI POIRINO**  
Sede presso la Biblioteca – Via C. Rossi, 12 – 10046 Poirino

Allegato all'atto  
n° 1752/53 del  
25 NOV. 2021



FUNZIONARIO  
SOCCORRIBILE  
Firma su  
Biblioteca del Direttore Provinciale  
Marcella Franco

**Statuto dell'Associazione  
"ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO DELLA COMUNITÀ DI POIRINO"**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato **"ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO DELLA COMUNITÀ DI POIRINO"**, siglabile **"MUSEOPOIRINO"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Poirino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli art. 11 e 22.
5. Si dà atto che l'Associazione si è costituita storicamente in data 14 febbraio 2015 presso la Biblioteca comunale di Poirino.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia della memoria storica e documentale, la conoscenza e lo studio della storia locale e della cultura contadina della Comunità poirinese nel contesto storico e sociale del territorio circostante, piemontese e zonale, con riferimento alle grandi tradizioni culturali, socioeconomiche (contadine, artigianali e industriali) e religiose.

**Art.3**

**Attività**

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
  - collaborare, in convenzione con il Comune, all'allestimento del Museo Storico di Poirino ed eventualmente alla sua gestione;
  - promuovere e svolgere studi, ricerche, raccolta, catalogazione ed esposizione permanente di documenti ed oggetti testimoni del passato, nonché predisporre materiale documentario ed espositivo riguardante momenti ed aspetti significativi del passato;



- attività culturali – tavole rotonde, convegni, conferenze, corsi, congressi, dibattiti, mostre, seminari, raccolta di libri e/o pubblicazioni, documentazione, proiezione di filmati e documentari;
- attività sociali – incontri, manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze o altro della comunità poirinese;
- attività editoriali – pubblicazione di manuali, di atti di convegni, di seminari e di studi di ricerca;
- attività con le scuole – percorsi e laboratori nelle scuole, progetti educativi con le scuole, visite guidate, ricerca ed elaborazione comune di informazioni e di oggetti, coinvolgimento degli studenti delle scuole in attività di volontariato;
- visite guidate di beni storici, artistici ed ambientali sul territorio comunale o in altre località;
- partecipazione ad eventi (mostre, convegni, pubblicazioni ecc.) in collaborazione con altre Associazioni del territorio.

L'Associazione potrà inoltre, nell'ambito dello sviluppo della cultura europea e della conoscenza dei popoli, intrattenere rapporti culturali e organizzativi con gruppi di altri Comuni e di altri Paesi.

- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 8) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 10) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Rendite patrimoniali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  - h. Rimborsi spese sostenute direttamente sulla base di convenzioni

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci di norma entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. Possono essere soci della Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Sono previste le seguenti categorie di soci:
  - soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.
  - soci ordinari: coloro che aderiscono dopo la costituzione dell'Associazione previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
  - soci benemeriti: coloro che, con la loro personalità, con la frequenza, con contributi finanziari o con particolari attività meritorie, hanno sostenuto l'attività dell'Associazione e hanno contribuito alla sua valorizzazione. Essi saranno nominati mediante delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i soci versano una quota associativa annuale la cui entità verrà deliberata dalla Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
3. Non è possibile prevedere alcuna disparità di trattamento tra le diverse categorie di soci.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi novanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
  - b) I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
    - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
2. L'Associazione non fa riferimento ad alcun orientamento politico o religioso; il socio, pertanto, dovrà astenersi da ogni genere di propaganda durante la sua permanenza nell'ambito dell'Associazione ed evitare altresì atteggiamenti offensivi od oltraggiosi nei confronti degli altri soci.

#### **Art. 8**

##### **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei soci;
  - b. il Consiglio direttivo;
  - c. il Presidente.

#### **Art. 9**

##### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo. Non sono previste deleghe.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Si farà ricorso a tale procedura solo in caso di necessità per cause di forza maggiore, previa delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
  - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - j. delibera sull'esclusione dei soci;
  - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
  - n. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
  - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza in proprio, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 12**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di TRE fino ad un massimo di NOVE consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica TRE anni e sono rieleggibili fino a un massimo di QUATTRO mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Direttore Tecnico.

3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
  - j. provvede alla nomina del Comitato di verifica.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà più uno dei componenti
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

### **Art. 13**

#### **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

**Art. 14**  
**Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua funzione e ne svolge le veci in caso di impedimento e di prolungata assenza.

**Art. 15**  
**Segretario**

1. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione. Al Segretario è demandato anche il compito di assicurare la corrispondenza e la coerenza degli atti formali dell'Associazione con le norme statutarie e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

**Art. 16**  
**Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti preventivi e consuntivi sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

**Art. 17**  
**Direttore tecnico**

1. Il Direttore Tecnico è responsabile del coordinamento delle attività operative ed esecutive relative all'attuazione dei progetti deliberati dal Consiglio Direttivo. Di tali attività egli dovrà periodicamente informare il Consiglio Direttivo.

**Art. 18**  
**Comitato di verifica**

1. Il Consiglio Direttivo provvede ogni tre anni alla nomina di un Comitato di verifica il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Il Comitato verifica la contabilità dell'Associazione e la documentazione agli atti.
3. Nel caso in cui il Comitato di verifica sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri.

**Art. 19**  
**Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

**Art. 20**  
**Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

**Art. 21**  
**Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.



## **Art. 22**

### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

## **Art. 23**

### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

Approvato nella Assemblea della Associazione del 25 settembre 2021.